

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1979

Proroga del termine previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 837, concernente la Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, istituita con legge 8 agosto 1977, n. 596, insediata il 17 novembre dello stesso anno e successivamente prorogata di un anno, ha tenuto una ventina di sedute plenarie svolgendo la prima fase dei lavori programmati per ascoltare gli esponenti del Ministero della difesa (segretario generale, direttori generali e capi di stato maggiore) e raccogliere un'ampia documentazione di dati; e per l'audizione di imprese che hanno rapporti di fornitura con l'Amministrazione militare. Successivamente la Commissione (secondo il dettato dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 596) doveva prendere in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio tra quelli oggetto di contratti stipulati

nell'ultimo decennio e, infine, elaborare e valutare criticamente il materiale raccolto per formulare — anche sulla base di indagini di diritto comparato — le proposte di cui all'articolo 3 della legge istitutiva.

Sul calendario dei lavori della Commissione hanno influito le note vicende che hanno caratterizzato la vita politica e parlamentare di questi tormentati ultimi due anni. Il programma ancora da svolgere è di tale ampiezza che, per portare a compimento i suoi lavori e sottoporre le proprie conclusioni al Parlamento, la Commissione necessita di una ulteriore ma definitiva proroga affinché non vada disperso il delicato lavoro svolto e non si debba ripartire da zero su un argomento che è più che mai attuale e sul quale il Parlamento ha il diritto di essere informato.

Si sottopone, per questi motivi, alla vostra approvazione il seguente disegno di legge

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La scadenza del termine previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 837, è prorogata di sei mesi.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.